

# **COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI**

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 1 - AMMISSIONE SOCI**

Vengono ammessi a far parte del CO.P.E. da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto, le persone fisiche che ne facciano richiesta per iscritto e che abbiano mostrato almeno per tre mesi precedenti alla richiesta, interesse e partecipazione alle iniziative dell'Associazione, condivisione piena delle finalità e degli scopi associativi, accettazione piena dello Statuto e del Regolamento. All'atto della richiesta il candidato socio, a cui saranno forniti Statuto e Regolamento, dovrà dichiarare di averne preso visione e di accettarne tutti gli articoli. Il candidato socio dovrà indicare inoltre con quale mezzo desidera ricevere le comunicazioni ufficiali. In caso di variazione di residenza, domicilio, n. di telefono, fax, indirizzo e-mail, i soci sono tenuti a comunicare tali variazioni al Consiglio Direttivo in modo da poter ricevere regolarmente le comunicazioni.

### **Art. 2 - DECADIMENTO DALLA CONDIZIONE DI SOCIO**

Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza di un socio nei seguenti casi:

- comportamento, all'interno o all'esterno dell'Associazione, in aperto contrasto con lo Statuto e il Regolamento Interno;
- mancato pagamento per almeno tre anni della quota associativa come da Art. 6 dello Statuto.

### **Art. 3 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea viene convocata secondo quanto previsto dall'Art. 8 dello Statuto mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica, secondo la preferenza espressa all'atto dell'adesione o successivamente.

Oltre ai soci il Consiglio Direttivo convoca in Assemblea l'Assistente Ecclesiale, anche se non socio, e può convocare amici e simpatizzanti dell'Associazione.

Vanno inseriti all'ordine del giorno:

- l'approvazione del bilancio consuntivo una volta l'anno entro il 30 aprile, e contestualmente la determinazione della quota sociale per l'anno successivo;
- l'elezione di nuovi consiglieri in caso di posti vacanti o il rinnovo del Consiglio in caso di decadenza o scadenza del mandato;
- la conferma o modifica del numero dei membri del Consiglio Direttivo in caso di rinnovo del Consiglio;
- eventuali proposte di modifica dello Statuto o del Regolamento da parte del Consiglio Direttivo o di singoli Soci.

Nella convocazione delle Assemblee elettive va inoltre espressamente indicato l'invito a candidarsi. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Libro Soci.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione. All'inizio l'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale, raccoglie le eventuali deleghe e ne controlla la validità.

### **Art. 4 - ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in seguito a:

- decadenza del Consiglio Direttivo per dimissioni di tutti i suoi membri elettivi; in tal caso il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio entro tre mesi da tali dimissioni;

- scadenza del mandato; in tal caso il Consiglio Direttivo uscente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nell'intervallo tra i due mesi precedenti e i due mesi seguenti la scadenza del mandato.

La candidatura al Consiglio Direttivo va presentata entro un'ora dall'inizio delle operazioni di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Dall'Assemblea vengono nominati tre scrutatori a presiedere lo svolgimento delle operazioni di voto. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per un numero di componenti del Consiglio da eleggere fino a sette, o fino a un massimo di quattro per un numero di componenti del Consiglio superiore a sette. In caso di numero di candidati pari al numero di membri da eleggere, l'elezione può avvenire per acclamazione, previa verifica dell'unanimità dell'Assemblea su tale modalità di elezione. In caso di parità tra due candidati per un unico posto, si procederà al ballottaggio.

Una volta eletti, i consiglieri fissano la data del Consiglio Direttivo per la attribuzione delle cariche sociali entro un mese dallo svolgimento dell'Assemblea. In caso di presenza di tutti i consiglieri eletti, i consiglieri possono autoconvocarsi in Consiglio Direttivo anche all'interno dell'Assemblea stessa senza necessità di convocazione. Il Consiglio Direttivo entra in carica al momento dell'attribuzione delle cariche, e fino a quel momento l'ordinaria amministrazione viene curata dal Consiglio uscente.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, la copertura dei posti vacanti andrà effettuata dall'Assemblea entro sei mesi dalle dimissioni con le stesse modalità previste per il rinnovo del Consiglio.

#### ***Art. 5 - ELEZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI***

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio si autoconvoca e si riunisce per l'attribuzione della carica di Presidente del Collegio entro due mesi dall'elezione. Successivamente il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente del Collegio.

#### ***Art. 6 - ATTRIBUZIONE CARICHE SOCIALI***

L'attribuzione delle cariche sociali avviene al primo Consiglio Direttivo utile in presenza di almeno tre quarti dei consiglieri eletti. Vengono eletti all'interno del Consiglio il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire deleghe particolari per la responsabilità di particolari iniziative o rapporti istituzionali.

In caso di dimissioni di un consigliere da una carica sociale, si procede alla nuova attribuzione al primo Consiglio utile.

#### ***Art. 7 - GESTIONE ECONOMICA***

Il Presidente è responsabile dei rapporti economici con i terzi e con i soci e detiene la firma sui conti correnti intestati all'Associazione. Vicepresidente e Tesoriere sono delegati a poter operare con la propria firma su detti conti dietro autorizzazione e verifica del Presidente.

Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione e predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea di approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno in prossimità dell'Assemblea di approvazione del bilancio per adempiere ai compiti statutari. In caso di indisponibilità di un Revisore titolare, il Presidente convoca un revisore supplente. Il Collegio nomina un segretario per la redazione del Verbale.